

## VERBALE DI ACCORDO

art.68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

art. 1 decreto-legge 16 giugno 2020, n 52

per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 21 settembre 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda LED SRL con sede legale in Rovato (Bs) Via San Fermo 18 a-b, P.IVA 02926210986,  
rappresentata da Sergio Vittorio Milesi  
con l'assistenza dello Studio Cadei Commercialisti Associati E  
Filcams CGIL rappresentata da Luca De Zolt  
Fisascat CISL rappresentata da Mirco Ceotto  
Uiltucs rappresentata da Paolo Proietti

### Premesso che

- 1) Come da accordo sindacale del 17 aprile 2020, la Società LED ha usufruito di n. 9 settimane consecutive, dal 09/03/2020 al 09/05/2020, di CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA per tutte le 18 unità produttive con sospensione a zero ore; successivamente con accordo del 23/06/20 l'utilizzo della cassa integrazione è stato prorogato ai sensi del DL 34/20 di 5 + 4 settimane a seconda delle necessità di ogni singola unità produttiva.
- 2) Per le unità locali di Aosta (Ao), Roma (Rm), Quartucciu (Ca), Firenze (Fi) il 12/07/20 è terminato il periodo massimo utilizzabile ai sensi del DL 34/20, mentre per le sedi di Rovato (Bs), Lissone (Mb) Brescia (Bs), Corte Franca (Bs) e Altavilla (Vi) lo stesso è terminato il 08/08/20. Le sedi di Cologno Monzese (Mi), Thiene (Vi) Dalmine (Bg), Prato (Po), San Giuliano Milanese (Mi), Milano (Mi) Via San Siro, Milano (Mi) Ple Ferrara, Milano (Mi) Via Giambellino, Milano (Mi) Viale Monza, hanno ripreso integralmente l'attività nel mese di giugno.
- 3) Tutto ciò premesso nelle sale che non hanno ripreso l'attività si rende necessario il ricorso alla cassa integrazione in deroga fino al 13 settembre 2020 come previsto dal decreto 104/20.
- 4) La società LED ha pertanto segnalato alle OO. SS. sopra citate l'esigenza di procedere ad un ulteriore utilizzo della CIGD.
- 5) In data 14/09/2020 le Segreterie Nazionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL hanno inviato comunicazione di richiesta esame congiunto alla società LED SRL;
- 6) l'azienda LED SRL con matricola inps 7063734743 csc 70705 e codici di autorizzazione 0j012c3x ha un organico complessivo di n. 204 dipendenti suddivisi in 18 unità produttive dislocate in 6 regioni come da elenco allegato, pertanto non potendo fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro (titolo I Dlgs 14/2015), rientra ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nel campo di applicazione della CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD).
- 7) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito la sospensione totale dell'attività con conseguenti pesanti ricadute sulla liquidità;
- 8) Il blocco dell'attività rende indifferibile il ricorso alla CIGD con sospensione dal lavoro a zero ore per tutto il personale occupato nelle sopracitate unità produttive, pari a 161 lavoratori, per un periodo dal 13/07/2020 al 13/09/2020 come previsto dal DL 104/20 come meglio specificato a livello di singola unità produttiva indicate nell'allegato 1 (All. 1).

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e le Parti ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22



del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 come modificato dalla Legge 27/20, dal DL 34/20 e dal DL 104/20 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD per n. 161 lavoratori), con sospensione a zero ore dal 13/07/2020 al 13/09/2020, eventualmente prorogabile di ulteriori 9 settimane ai sensi del DL 104/20, come indicato in allegato;
- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati.
- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- f) L'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga sarà a carico dell'INPS tramite le modalità di «pagamento diretto» di cui all'art. 22 co. 6 d.l. 18/2020. La Società si attiverà per inviare i dati necessari per l'anticipazione a carico INPS del 40% degli importi di CIGD-Covid19 come previsto dall'art. 22 quater co. 4 d.l. 18/2020 (in seguito alle modifiche di cui al d.l. 34/2020);
- g) L'Azienda al fine di alleviare eventuali situazioni di temporanee difficoltà economiche, valuterà, per i dipendenti sospesi dal lavoro nell'intero periodo dal 13/07/20 al 13/09/20, eventuali richieste di erogazione con il cedolino paga di settembre 2020 di un acconto della retribuzione di ottobre per l'importo netto di € 500. La somma verrà recuperata con la retribuzione di ottobre 2020 in pagamento nel mese di novembre 2020.
- h) si concorda che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- i) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
- j) L'azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche-organizzative e produttive e con la fungibilità delle mansioni, attiverà la rotazione del personale interessato al provvedimento di CIGD.
- k) L'azienda indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS, al fine dell'accoglimento della domanda, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica Categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa, o in alternativa potrà continuare a trattenere l'importo in busta paga con relativo successivo versamento.
- l) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.
- m) Le parti si danno atto di avere svolto un pieno e trasparente confronto, ritenendo quindi anche sanate eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura afferenti la comunicazione di avvio e gli altri passaggi procedurali, quanto sopra anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 45, della legge n. 92/2012.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno quindi atto di aver esperito ed esaurito a tutti gli effetti di legge quando disposto e previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successive norme attuative anche di contrattazione collettiva.

Rovato, li 21/09/2020 Led Srl

LED SRL  
Via San Fermo, 18 A/B  
28028 Rovato (BS)  
C.F. e P.IVA 02926210986

Filcams-Cgil

Fisascat-Cisl

Uiltucs

*Luciano*  
*Palo Pionini*